

# azienda SICURA

Periodico di informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa

# 46

Gennaio 2012

Contiene I.P. - Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia



## dossier

- Ambienti confinati
- Novità in materia ambientale
- Legionella Pneumophila

**NUOVO REGOLAMENTO  
ANTINCENDIO  
D.P.R. 151/2011-12-30**



**Da 25 anni pensiamo sempre alla massima Sicurezza.**



CHECK-UP SICUREZZA



PIANI DI SICUREZZA



PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE INDIVIDUALE



ASSISTENZA TECNICA



SEGNALETICA



CENTRO DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO

**Farco Group Sede**  
Torbole Casaglia (BS)  
Via Artigianato, 9  
Tel. 030.21.50.044  
info@farco.it

[www.farco.it](http://www.farco.it)


**Farco Group Mantova**  
Marmirolo (MN)  
Via Achille Grandi, 3  
Tel. 0376.29.46.02  
mantova@farco.it



**FARCO**  
GROUP

# Sommario

<b>Editoriale</b> Generazione Y	3
<b>Notizie in breve</b> Approvato l'accordo Stato Regioni per la formazione Commissione per gli interpellati Le disposizioni ambientali relative al "Milleproroghe" Prorogati i Termini di presentazione del Mud Sistri: prorogato al 2 aprile 2012 Sostituzione dei maniglioni antipanicò non marcati CE	4
<b>Speciale ASDY</b> Azienda Sicura Day: primo appuntamento di una lunga serie	6
<b>Sentenze</b> Il Marchio CE non esonera il datore di lavoro da responsabilità	8
La Responsabilità penale del RSPP	9
<b>Formazione</b> Lavori in quota: formazione e addestramento	10
<b>Luoghi di lavoro</b> Ambienti confinati	12
<b>Dossier</b> Nuovo regolamento antincendio: il DPR 151 del 2011	15
<b>Normativa</b> Condomini e sicurezza sul lavoro	19
<b>Rumore</b> Impatto acustico	22
<b>Medico competente</b> Il rischio di esposizione a Mycobacterium Tuberculosis nelle strutture sanitarie	24
<b>Valutazione dei rischi</b> Agricoltura: la manutenzione sicura	26
<b>Ambiente</b> Le novità in materia ambientale: rifiuti e sostanze pericolose	28
<b>Igiene del lavoro</b> La Legionella Pneumophila: la valutazione del rischio	30
<b>Cantieri</b> Il lavoratore autonomo sul cantiere	32



## Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA  
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita  
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

### Direttore responsabile:

Ing. Graziano Biondi

### Redazione:

Ing. Francesco Agazzi  
Ing. PierGiuseppe Alessi  
Ing. Francesca Ceretti  
On. Dr. Emilio Del Bono  
Ing. Piergiulio Ferraro  
Gianluigi Chittò  
Sergio Danesi  
Dr.ssa Tania Fanelli  
Ing. Stefano Lombardi  
Dr. Alberto Maccarinelli  
Ing. Salvatore Mangano  
Ing. Fabrizio Montanaro  
Dr. Alessandro Pagani  
Ing. Massimo Pagani  
Piervincenzo Savoldi  
Bruno Stefanini  
Dr.ssa Paola Zini  
Dr. Roberto Zini

### Editore:

SINTEX srl - Via Artigianato, 9  
Torbole Casaglia (Bs)  
Tel. 030.2150381

### Realizzazione e impaginazione:

Dotcom Communication Company  
dot.com@virgilio.it

### Stampa:

Tipolitografia Pagani srl

Anno XVII - n. 46 Gennaio 2012  
Autorizzazione Tribunale di Brescia  
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it  
sintex@farco.it - info@farco.it

Rivista stampata su uso mano ECF  
in fibra di eucalipto proveniente da  
foreste a gestione sostenibile.



*Fai che questo  
momento  
non resti solo  
un ricordo.*

MOHAMED HANI KASEM  
LAVORATORE AGRICOLO

**SICUREZZA SUL LAVORO.  
LA PRETENDE CHI SI VUOLE BENE.**

[www.sicurezza.lavoro.gov.it](http://www.sicurezza.lavoro.gov.it)



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*



**Roberto Zini**

Sociologo, presidente Farco Group  
zini@farco.it

## Generazione Y

“Può darsi che i giovani non abbiano tutte le virtù degli anziani,  
ma ne hanno una che vale tutte le altre e cioè che un giorno ne prenderanno il posto”.

*(Louis Armand)*

**N**on studiano e non lavorano: sono più di 2 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni. Sono i cosiddetti Neet (Not in employment, in education or training) una generazione che rischia di essere esclusa e di non avere un futuro. A loro si aggiungono i giovani disoccupati, quelli che un lavoro l'avevano e magari alternano periodi di occupazione precaria a periodi di totale fermo e la fuga dei cervelli all'estero. Siamo oggi tra i pochissimi Paesi occidentali a far registrare un saldo negativo nel rapporto tra laureati immigrati ed emigrati under 35; parliamo di 65.000 giovani talenti trasferiti all'estero nell'ultimo anno, parliamo di un incremento del 40% negli ultimi 7 anni.

Tre facce di uno stesso problema: se i giovani sono l'energia di un paese, l'Italia, che spreca così un patrimonio di risorse, impoverisce se stessa.

Serve un piano che aiuti questa generazione ad inserirsi nel mondo dello studio e del lavoro, individuando un progetto di futuro nel quale i giovani siano protagonisti della crescita.

Una prima risposta deve venire dai giovani stessi: miope è chi pensa che la flessibilità sia il problema; è finito il mito del posto fisso per tutta la vita. Non sarà la stabilità il futuro dei giovani ma l'occupabilità: Giovani con la valigia in mano pronti a lavorare dove serve, quanto serve, come serve! Abbiamo un disperato bisogno di gente che lavori rimboccandosi le maniche, che abbia voglia di mettersi in gioco magari alternando lavoro e studio, gente che pensi che fare il cameriere non sia un lavoro umile, ma un lavoro. Forse dobbiamo allontanare i nostri ragazzi dalle loro madri, dal loro nefasto influsso che li rende ostili alla fatica, aiutarli a scegliere scuole davvero interessanti. Basta con gli avvocati, basta con gli esperti in comunicazione, dobbiamo ridare valore anche al lavoro manuale, ne abbiamo estremo bisogno.

Esiste però un secondo aspetto della questione: il nostro è un Paese per vecchi.

Tutti i posti di responsabilità e di comando sono occupati da over sessantenni e non solo nella politica: il premier Monti, nel quale abbiamo grandi aspettative, è il premier Europeo con l'età più alta (68 anni) e si confronta con leader molto più giovani: Merkel (57 anni) in Germania, Sarkozy (56 anni) in Francia, Cameron (45 anni) nel Regno Unito, fino ad arrivare alla Danimarca con un premier di 44 anni, un ministro dell'economia di 26 e un ministro della salute di 28.

Nelle aziende Italiane la situazione non migliora se è vero, come è vero, che le aziende con leader over 70 sono il 18,6 % e quelle con leader tra i 60 e i 70 anni rappresentano il 28%. Al contrario le società con un capo-azienda sotto i 40 anni negli ultimi anni si sono addirittura dimezzate dal 14,7 al 7,2 %. Forse una delle ragioni della grave crisi che il Paese attraversa sta anche in numeri come questi; è il fenomeno che qualcuno ha definito “egoismo generazionale” che sta schiacciando fuori dalla vita economica un'intera generazione di ragazzi, a danno della crescita del Paese. Un'ultima battuta: forse potrebbe essere utile dare risalto ai comportamenti virtuosi (e ce ne sono tanti) magari raccontando qualche storia di vita dei nostri giovani ricercatori quelli della cosiddetta “generazione 1.000 Euro”, o quelli che lavorano nelle università straniere; magari potrebbero trovare posto in una trasmissione televisiva in prima serata ... sostituendo una di quelle dove i giovani (assolutamente bellocci e muscolosi) si confrontano con ragazze (assolutamente fascinosose) chiusi in una casa per 9 mesi a sollazzarsi e a farsi delle lunghe docce.

Insomma un'altra Italia esiste ... cominciamo a crederci di più e a raccontarla un poco.

Buon anno a tutti !

## Approvato l'accordo Stato Regioni per la formazione

**Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni sulla Formazione di Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP.**

I documenti entreranno in vigore subito dopo la pubblicazione sulla G.U. prevista per gennaio 2012. Gli accordi fra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono relativi agli articoli 37 (formazione di lavoratori, dirigenti e preposti) e 34 (formazione dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP) del D. Lgs. 81/08. Sono stati approvati inoltre alcuni allegati al Decreto Formazione che prevedono la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce di rischio: alto, medio e basso (secondo una classificazione riportata nello specifico Allegato dell'Accordo). Gli accordi prevedono corsi di formazione per i datori di lavoro di 16, 32 o 48 ore in base alla classificazione di rischio. Per i dirigenti è prevista una formazione di 16 ore.

Per i lavoratori la durata della formazione è di 8, 12 o 16 ore. Per i preposti è prevista la stessa formazione dei lavoratori con un'aggiunta di 8 ore specifiche. Per tutte le figure sono previsti aggiornamenti periodici. Definiti anche i corsi di Formazione a distanza conformi e aggiornati all'Accordo, per i quali sono previste precise limitazioni:

solo per la formazione generale;

solo in modalità avanzate e interattive, secondo nuove "regole" innovative, anch'esse dettagliatamente imposte e riportate in un apposito Allegato; con divieto di utilizzo per la formazione specifica sia dei preposti sia dei lavoratori;

con obbligo di verifiche finali in presenza.

Contestualmente la Conferenza Stato-Regioni si è espressa anche sul SINP, servizio Informativo Nazionale della Prevenzione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Rimandiamo al sito [www.farco.it](http://www.farco.it) per la pubblicazione del testo integrale degli accordi e per gli approfondimenti.

## INAIL: incentivi alle imprese 2011

**205 milioni di euro: è questo l'ammontare dei Finanziamenti INAIL previsti nell'Avviso pubblico 2011 per interventi volti al miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.**

Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) le imprese, previa registrazione sul sito, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità.

L'obiettivo dichiarato è quello di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.



# Le disposizioni ambientali relative al “Milleproroghe” dicembre 2011

■ **A fine anno arrivano puntuali le proroghe delle scadenze nel campo della gestione dei rifiuti.** Sulla Gu del 23 dicembre 2011 è stato pubblicato il Dm 12 novembre 2011 che fa slittare a fine aprile il termine per la presentazione della dichiarazione Sistri (cd. “Mudino”). Nella stessa giornata, il Consiglio dei Ministri ha approvato il consueto decreto-legge di fine anno (cd. “Millepro-

roghe”) che rimanda la partenza della operatività del Sistri al 2 aprile 2012, e posticipa di un anno il termine di soppressione delle autorità d’ambito ottimale (Ato). Si segnala inoltre che è stata rinviata al 31 dicembre 2012 la soppressione delle Ato (autorità d’ambito ottimale) prevista dall’articolo 2, comma 186-bis, legge 191/2009. Il “Milleproroghe” è ora in attesa di pubblicazione sulla Gu.

## Prorogati i termini di presentazione del Mud

Il Dm Ambiente 12 novembre 2011 fa slittare al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione Sistri (cd. “Mudino”) da parte dei produttori iniziali di rifiuti e delle imprese di recupero e di smaltimento dei rifiuti, con riferimento alle operazioni 2011. Non essendo il Sistri tutt’ora diventato operativo, il “Mudino” (che deve essere presentato dai prodotti, dai recuperatori e dagli smaltitori precedentemente obbligati a presentare il “Mud”) dovrà coprire le informazioni relative a tutto il 2011. Rimangono ferme le istruzioni dettate dal Min Ambiente con la circolare 2 marzo 2011, n. 6774.

## Sistri: prorogato al 2 aprile 2012


Il DL “milleproroghe” approvato dal CdM del 23 dicembre 2011 prevede lo slittamento del “termine di entrata in operatività” del nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti al 2 aprile 2012. Con la pubblicazione in Gu del DL “milleproroghe” approvato dal Governo gli operatori coinvolti nel Sistri avranno 2 mesi di tempo in più, rispetto al termine previsto (9 febbraio 2012), per adattarsi al nuovo sistema informatico di controllo dei rifiuti. Rimane operativa l’eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il Sistri non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.

# Obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE

■ **Con decreto del Ministero dell’Interno del 6 dicembre 2011, è stata posticipata la scadenza per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE** presenti in attività soggette al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. La nuova scadenza è ora fissata all’11 febbraio 2013.

Poiché nel frattempo è entrata in vigore la nuova normativa relativa al controllo delle attività da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, il decreto precisa che l’obbligo di sostituzione riguarda tutte le attività soggette a tale controllo, indipendentemente dalla categoria in cui l’azienda risulta ora classificata.





**Sergio Danesi**

Consulente Sintex esperto sistemi di gestione  
danesi@farco.it

## Azienda Sicura Day: primo appuntamento di una lunga serie

**N**on ci sono dubbi: il primo "Azienda Sicura Day" del 28 ottobre scorso ha rappresentato una tappa importante per la crescita della consapevolezza tra le aziende bresciane rispetto alla necessità di dare alle problematiche della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma anche della tutela ambientale, una attenzione non sporadica ed occasionale, ma strutturata e permanente.

La presenza di oltre 150 persone, in rappresentanza di oltre 100 aziende, evidenzia l'interesse per l'argomento. Ma è nei contenuti proposti che si concentra l'importanza dell'evento.

L'incontro è stato aperto dal **dott. Zini**, che ha evidenziato il triste primato della nostra provincia nella classifica del numero di morti sul lavoro. Ha ricordato, però, che davanti a questi dati non possiamo accontentarci di esprimere il rammarico, ma è necessario che si facciano scelte coraggiose.

L'intervento del **dott. Del Bono** ha permesso di inquadrare gli aspetti di gestione della sicurezza e dell'ambiente dentro il



quadro normativo del decreto legislativo 231 del 2001, che, con le successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto nella legislazione italiana il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese. **Dotarsi di un cosiddetto "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi del D.Lgs. 231** consente alle aziende di esimersi dall'applicazione delle sanzioni dovute a tale decreto, ovviamente se è dimostrato che esso sia stato non solo adottato, ma anche efficacemente attuato.

In riferimento alle problematiche della sicurezza e della tutela

ambientale, lo strumento operativo del modello di organizzazione è sicuramente il Sistema di Gestione.

Per la sicurezza il sistema di gestione può essere definito, come indica l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, in base alla norma internazionale BS OHSAS 18001 oppure in riferimento alle linee guida pubblicate nel 2001 da UNI e INAIL. Nell'ambito dell'"Azienda Sicura Day" è stato l'intervento dell'**ing. Ducoli** a fornire indicazioni su cosa significhi adottare ed implementare un sistema di gestione per la sicurezza. È risultato evidente, dal suo inter-

vento, come per le aziende in cui esiste già una “cultura dell’organizzazione”, grazie per esempio all’applicazione del Sistema Qualità, l’introduzione di un sistema di gestione per la sicurezza non richiede un impegno eccessivo. Si tratta di capire che la gestione della sicurezza non è “altro” rispetto alla gestione dei processi aziendali, dei quali la sicurezza degli operatori è elemento essenziale.

Allo stesso modo, l’adozione di un sistema di gestione per l’ambiente definito in riferimento alla norma UNI EN ISO 14001, di cui ha parlato l’ing. **Francesca Ceretti**, può consentire alle aziende di offrire, al proprio interno e verso l’esterno, una garanzia del rispetto dell’ambiente che è anche tutela dell’azienda rispetto a possibili sanzioni per il mancato rispetto delle norme vigenti.

Una buona organizzazione aziendale richiede, però, che l’introduzione di sistemi di gestione non rappresenti una complicazione della vita aziendale, ma piuttosto una sua migliore strutturazione che, nel tempo, possa dare anche risultati di semplificazione. In quest’ottica è importante ragionare sulla possibilità di realizzare non sistemi di gestione distinti, ma **un sistema di gestione integrato** per tutti gli aspetti che si intendono gestire (qualità, sicurezza, ambiente, responsabilità sociale...).

Il modello di organizzazione, gestione e controllo in base al D.Lgs. 231 rappresenta il contenitore in cui il sistema di gestione adottato assume valenza legale, “esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”.

Il **dott. Fabio Fada** ha offerto i riferimenti per l’impostazione del modello, non solo in riferimento alle problematiche ambientali e di sicurezza, ma anche per tutti gli altri aspetti cui il D.Lgs. 231 si applica, in relazione, tra l’altro, ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati di corruzione e concussione, a quelli societari. Nella congiuntura attuale è evidente che anche gli imprenditori più attenti alle problematiche della sicurezza e della tutela dell’ambiente non possono però non porsi interrogativi sulla compatibilità economica dell’impegno della propria azienda in questo settore.

L’intervento dell’ing. **Massimo Pagani** ha offerto riferimenti

concreti sulla possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dall’INAIL in tal senso. Contributi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 81/2001, per i quali è previsto a breve un bando, ma anche contributi derivanti dal ricorso a quanto ordinariamente previsto dall’INAIL (riduzione del tasso applicabile alle aziende), che da quest’anno diviene molto più conveniente anche per aziende di medie e piccole dimensioni.

“L’evento, dato il grande successo, ha l’ambizione di diventare un appuntamento fisso annuale, per raccogliere imprenditori e aziende lombarde attorno al tavolo della salute e sicurezza sul lavoro” – così ha commentato, a caldo, il dr. Roberto Zini, presidente del gruppo Farco e promotore dell’evento. Perciò, appuntamento all’Azienda Sicura Day 2012!



**Emilio Del Bono**

Consulente e formatore Sintex  
delbono@farco.it

## Il Marchio CE non esonera il datore di lavoro da responsabilità

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2011, n. 33285

**I**n questa Sentenza viene discussa la responsabilità di un amministratore unico di una Srl dedita alla raccolta rifiuti solidi urbani per lesioni colpose in danno di un operaio. L'imputata aveva infatti consentito che la vittima lavorasse utilizzando un cassone ed un sollevatore di cassonetti non idonei ai fini della sicurezza, in quanto la pulsantiera era posizionata in modo tale da non consentire che l'altra mano interferisse con gli organi operatori del sollevatore. A seguito dell'infortunio il lavoratore perdeva i sensi e caduto a terra si procurava la ulteriore lesione costituita da una frattura cranica con conseguente malattia superiore a 40 giorni. L'amministratore, condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione ma quest'ultimo viene Rigettato.

Il datore di lavoro, infatti, è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.

Tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore, ma non è ad essa subordinata, in quanto la prossimità dell'imprenditore-datore alla fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione dei sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di percepire l'esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati nell'utilizzo dei macchinari.

Viene richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6280

del 11/12/2007; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2630 del 23/11/2006; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11122 del 15/06/1990).

Nè può dirsi che il comportamento negligente della persona offesa debba escludere la responsabilità dell'amministratore della Srl. La Corte ha infatti più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Cass. 4, n. 21587/07). Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il lavoratore ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso il cassone che gli ha procurato l'infortunio e che era priva di idoneo dispositivo di sicurezza, in quanto dotato di una sola pulsantiera che non impediva l'utilizzo dell'altra mano per tener fermo il coperchio del cassonetto in elevazione. Pertanto la circostanza che la parte lesa, presa dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano sinistra una zona di pericolo, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che la cautela omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (lesione agli arti) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio. Inoltre, la prova che il datore di lavoro avesse impartito direttive a che i dipendenti non posizionassero gli arti nelle zone operative della macchina, non esonera per quanto sopra detto, l'amministratore dalle sue responsabilità in tema di sicurezza dei macchinari utilizzati dai prestatori di lavoro.

# La Responsabilità penale del RSPP

Cass. Pen., Sez. 4, 27 gennaio 2011, n. 2814

**I**l Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare", questo è il principio confermato dalla Corte di Cassazione.

Il Decreto RSPP (ovvero il decreto n. 195/2003) ha creato le condizioni di definire ciò che oggi è chiaramente definito dall'articolo 2 lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008, "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32" "designata dal datore di lavoro, cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi". La pronuncia della Cassazione qui richiamata, attiene ad un incidente mortale occorso ad un lavoratore che mentre compiva la manovra in retromarcia per entrare all'interno di un capannone presso il quale prestava lavoro finiva in una fossa di ispezione posta lungo tutto il lato del capannone e così, sbalzato al di fuori della cabina, rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore. Responsabile dell'accaduto, tanto in primo grado quanto in appello, veniva ritenuto il RSPP, "essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica".

La Suprema Corte ha evidenziato che "Il datore di lavoro è e rimane titolare della posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento".

Allo stesso tempo, però, ha aggiunto la Corte "Il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità preventivi (di cui non risponde il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatologie".

Le prime pronunce giurisprudenziali relative al RSPP, erano orientate nel senso di considerare la figura del RSPP come meramente integrativa e strumentale rispetto a quella del datore di lavoro.

Tuttavia, già nel 2002 (sent. n. 500), la IV sezione penale aveva affermato che il D.Lgs. n. 626/94 "consentiva di affermare che i precetti normativi avevano per destinatario oltre il datore di lavoro anche il responsabile della sicurezza, in posizione di solidarietà e quindi di compartecipazione concorsuale". E sempre nel 2002 la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano "vicenda Galeazzi") era arrivata a ravvisare in capo al RSPP un vero e proprio onere ("il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere scelto soltanto tra persone aventi qualità e doti professionali all'altezza del compito ed egli risponde secondo i canoni tradizionali della colpa professionale se con le proprie omissioni o azioni negligenti, imprudenti, imperite cagiona, o contribuisce a cagionare, fatti costituenti reato").

Numerosissime sono state le pronunce della Suprema Corte che dal 2002 in poi che hanno affermato il principio di corresponsabilità penale del RSPP.

Il fondamento della corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro è da ricercarsi nell'inosservanza dei compiti di prevenzione quali concausa dell'evento lesivo. Una tale inosservanza non può che integrare una omissione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 113 (cooperazione nel delitto colposo) e 41 (concorso di cause) del codice penale.

Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest'ultimo non può che essere chiamato a rispondere dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale.

Gli elementi fondanti la condanna si devono ravvisare, pertanto, nella colpa e nel nesso eziologico tra la condotta del RSPP e l'evento infortunistico. Così, solo qualora il datore di lavoro, pur correttamente informato, non dia seguito alle indicazioni fornitegli dal RSPP, quest'ultimo può dirsi sollevato da qualsivoglia responsabilità legata all'evento, non disponendo di quei poteri decisionali e di spesa necessari per porre rimedio alle situazioni di rischio da lui stesso segnalate.

La designazione del RSPP da parte del datore di lavoro, infatti, anche se obbligatoria, non equivale ad una delega di funzioni.

In virtù di tutto quanto sopra, è bene ricordare ancora una volta quanto sia importante la scelta del RSPP da parte del datore di lavoro.

**Andrea Re**

Ingegnere civile Sintex  
re@farco.it

## Lavori in quota: formazione e addestramento

**I**l D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 107 definisce **lavoro in quota** l'*attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile*".

Riguardo a queste attività, secondo i criteri generali del citato Testo Unico, il Datore di lavoro (DL) ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori, in particolare prevenendo il rischio di caduta dall'alto. Lo stesso decreto all'art. 111 stabilisce specificamente l'obbligo per il Datore di lavoro (DL) di **scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in particolare dando priorità alle misure di prote-**

**zione collettiva** (quali ad esempio parapetti o ponteggi) rispetto alle misure di protezione individuale. Dove però non è possibile impiegare misure di protezione collettiva, il datore di lavoro provvede a fornire idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (imbragature, sistemi di ancoraggio e connessione): si tratta di DPI di terza categoria, che richiedono pertanto formazione e addestramento adeguati. Per comprendere però quale sia la formazione "adeguata" per l'uso di questi DPI è necessario fare una distinzione preliminare tra "lavoro in quota", per il quale l'imbrago e i dispositivi di connessione hanno esclusivamente la funzione di proteggere dalla

caduta, e "**lavoro con l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**", ovvero tutte le attività in cui il sistema di imbragatura e ancoraggio non serve solo per proteggere dalla caduta ma anche per la progressione e il posizionamento nella fasi lavorative, quali ad esempio il lavoro su una parete rocciosa per il disgaggio o la messa in sicurezza, l'attività di lavavetri di facciate di edifici con impiego di funi per la calata e il posizionamento, la potatura di alberi con accesso e posizionamento mediante fune ("tree climbing").

### Lavori in quota

Per le attività che abbiamo definito come "**lavoro in quota**", che prevedono l'impiego dei DPI di III categoria solo con funzione di protezione dalle cadute, l'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il Datore di Lavoro di assicurare una **formazione adeguata** e organizzare uno **specifico addestramento** circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Formazione e addestramento possono essere erogati dal datore di lavoro, **sempre che possa dimostrare competenza ed esperienza** rispetto all'impiego di dispositivi anticaduta (l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede infatti che "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro"). Se il Datore di Lavoro non dovesse disporre dei requisiti di competenza ed esperienza di cui





sopra affiderà il compito formativo a persone o enti competenti.

**La durata della formazione per questa tipologia di attività non è stabilita per legge** ma dovrà comunque essere adeguata a garantire l'apprendimento da parte dei lavoratori dei rischi specifici connessi al lavoro in quota, delle caratteristiche dei DPI, delle modalità d'impiego, nonché l'addestramento al corretto uso del dispositivo simulando le condizioni operative effettive.

### Uso della piattaforma

Appartengono a questa categoria anche gli **operatori addetti all'uso della piattaforma elevatrice**, la quale, non potendo essere definita come "piano stabile" nel momento in cui si muove, diventa a tutti gli effetti un luogo di lavoro in quota. Per questo gli addetti che impiegano la piattaforma elevatrice hanno l'obbligo di utilizzare l'imbragatura con cordino di trattenuta ancorato alla piattaforma stessa. Anche per loro, quindi, dovranno essere previsti formazione e addestramento come descritti al paragrafo precedente.

### Posizionamento mediante funi

Per il lavoro **con l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**, invece, l'articolo 116 del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 prevede uno specifico obbligo formativo, definito all'Allegato XXI del decreto stesso, il quale in sintesi prevede che:

#### I soggetti erogatori del corso siano:

- Regioni e Province Autonome, mediante proprie strutture tecniche e/o strutture della formazione professionale accreditate;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ISPESL;
- Associazioni sindacali dei DL e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- Scuole edili;
- Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";
- Collegio nazionale delle guide alpine.

La formazione venga effettuata da soggetti qualificati (personale con esperienza formativa nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza formativa nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi).

Il corso di formazione abbia durata complessiva di 32 ore, con:

- **Un modulo base** teorico pratico (durata 12 ore)
- **Un modulo specifico** pratico (durata 20 ore), differenziato tra lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali (Modulo A) e accesso e attività lavorativa su alberi (Modulo B)

**Massimo Pagani**

Ingegnere gestionale Sintex  
pagani@farco.it

## Ambienti confinati

Lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento:  
nuove regole per l'affidamento di lavori in appalto.

**I**l 23 novembre 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, che disciplina i requisiti delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono operare in spazi confinati e in ambienti sospetti di inquinamento. Il decreto individua inoltre le procedure per l'affidamento in appalto degli stessi lavori, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi per queste attività e i rischi derivanti da interferenze con altre attività lavorative.

Il Decreto si pone l'obiettivo di innalzare il livello di tutela dei lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati anche alla luce delle dinamiche e delle conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di tali lavorazioni; basti ricordare, tra gli episodi più recenti, le stragi di Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti), Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e Capua (11 settembre 2010, 3 morti). Va subito chiarito che il nuovo decreto non modifica i criteri di sicurezza già stabiliti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che agli articoli 66 e 121, oltre che all'Allegato IV punto 3, stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Il DPR 177/2011 si occupa invece degli adempimenti relativi all'**affidamento in appalto** dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (fattispecie che spesso caratterizza tali lavorazioni, connesse ad esempio a interventi specialistici di manutenzione affidati a ditte esterne), e in generale dei **criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** che possono operare in ambienti confinati.

**Va innanzitutto chiarito l'ambito di applicazione del decreto.**

Il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento così come definiti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e cioè pozzi, fogne, cunicoli, camini, fosse, gallerie, vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos e, in generale, in

ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.

**All'articolo 2 del DPR vengono definiti i criteri che qualsiasi azienda deve possedere per poter svolgere un'attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.**

Tali requisiti sono:

- integrale applicazione delle disposizioni relative a valutazione dei rischi;
- sorveglianza sanitaria;
- gestione delle emergenze;
- effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- rispetto degli obblighi di formazione anche nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30%, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati (il requisito di esperienza deve essere necessariamente in possesso dei preposti);
- effettuazione di attività di informazione e formazione specifica per tutto il personale (compreso il datore di lavoro), prevedendo una verifica di apprendimento e un periodico aggiornamento
- possesso di dispositivi di protezione individuale;
- strumentazione e attrezzature di lavoro adatti alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed effettuazione di attività di addestramento al loro corretto utilizzo;
- effettuazione di attività di addestramento per tutto il personale impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati (compreso il datore di lavoro) in merito alle procedure di sicurezza;



- regolarità contributiva dimostrata con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Viene stabilito inoltre che per le attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati **non è ammesso il ricorso a subappalti**, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del D.Lgs 276/2003.

L'articolo 3 regola infine le procedure di sicurezza da applicare nei lavori svolti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

**1) il datore di lavoro committente** deve informare puntualmente e dettagliatamente (non meno di un giorno prima dell'inizio dei lavori) tutti i lavoratori impiegati e **il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice** circa le caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

**2) il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante**, in possesso di adeguate competenze e che abbia svolto le attività di informazione, formazione e addestramento, che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavora-

tori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza delle lavorazioni con quelle del personale impiegato dal committente;

**3) deve essere adottata ed attuata efficacemente** una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva anche della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con i servizi pubblici di soccorso.

Il DPR 177/2011, con la *Guida Operativa "Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose"* già pubblicata dall'ex-ISPEL nel 2009, nasce con la chiara intenzione di prevenire le purtroppo numerose morti sul lavoro causate dai lavori svolti in ambienti confinati. Per fare ciò il DPR introduce alcuni interessanti elementi novità (percentuale minima di personale con esperienza, regolamentazione delle tipologie contrattuali ammesse, tempi certi di erogazione della formazione, ecc.) muovendosi nella direzione stabilita dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzata a creare un efficace sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che porterà in tempi più o meno rapidi alla istituzione della cosiddetta "patente a punti della sicurezza". Restano tuttavia da chiarire alcuni aspetti interpretativi relativi al campo di applicazione del decreto e alla corretta definizione di "ambiente confinato", oltre che in merito alla durata e ai contenuti della formazione per la quale il DPR rimanda ad un futuro decreto attuativo.

# Peugeot ama i lavoratori italiani.

**Siamo il 1° marchio estero in Italia. E produciamo anche in Italia.**



**SCEGLI TRA FINANZIAMENTO O LEASING: TASSO FISSO 2%!**



**CLIMA GRATIS SU BOXER!**

PEUGEOT RACCOMANDA TOTAL

Con i Veicoli Commerciali Peugeot, lavorare è un piacere. 8 modelli, fino a 17 m<sup>3</sup>, e 8 versioni mix. Peugeot, **primo marchio estero nella vendita dei Veicoli Commerciali in Italia\***, presenta una gamma con più di 300 proposte dedicate agli artigiani e alle piccole e medie imprese. E oggi i Veicoli Commerciali Peugeot puoi averli con offerte davvero vantaggiose e su misura per te! **Informati su [peugeotprofessional.it](http://peugeotprofessional.it)**



**PEUGEOT  
PROFESSIONAL**

**OFFERTE SOGGETTE A LIMITAZIONI VALIDE FINO AL 30.11.11.** Es. su Boxer 328 L1H1 2.2 16V HDi 100 CV: prezzo promo con rottamazione € 13.960 (MSS e IPT incl.). TAN (fisso) 2,00%. Servizio Peugeot Security (estensione garanzia per 3 anni o fino a 60.000 km). Salvo approvazione Banque Psa Finance - Succursale d'Italia. Fogli informativi c/o la Concessionaria. Leasing: anticipo € 2.955; 35 canoni mensili da € 290; possibilità di riscatto a € 2.085. Nessuna Spesa istruttoria. Importi IVA esclusa. Spese Gestione (pari a 0,09% prezzo vendita meno 1° canone). Finanziamento: anticipo € 4.000. Importo finanziato € 12.984; spese pratica € 300. 36 rate mensili da € 391. Importi IVA inclusa. Immagini inserite a scopo illustrativo. \*Fonte UNRAE (met. Min) agosto 2011.

Via Triumplina, 96 (BS)  
Tel. 030.200 55 47

Viale S. Eufemia, 108 (BS)  
Tel. 030.200 77 49

[www.puntoerrebrescia.com](http://www.puntoerrebrescia.com) - [info@puntoerrebrescia.it](mailto:info@puntoerrebrescia.it)

**UNICA CONCESSIONARIA PEUGEOT PER LA CITTÀ DI BRESCIA**

**PUNTOERRE**

**Piergiulio Ferraro**

Ingegnere Gestionale Sintex  
ferraro@farco.it

## Nuovo regolamento antincendio: il DPR 151 del 2011

**S**ulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011 è stato pubblicato il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

In primo luogo, come già anticipato nel precedente numero di Azienda Sicura, viene modificato l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incen-

di precedentemente in vigore, introducendo anche una correlazione delle stesse ad una classificazione a tre categorie (A, B e C), individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.

Per ogni categoria vengono stabiliti procedimenti differenziati, con iter "semplificati" per le attività con rischio basso. In particolare:

- **nella categoria A** sono state inserite quelle attività dotate di "regola tecnica" di riferimento e

contraddistinte da un limitato livello di complessità (es. centrale termica con potenza inferiore a 350 kW, depositi GPL con capacità inferiore a 5 m<sup>3</sup>, alberghi e ospedali con meno di 50 posti letto);

- **le attività di categoria B** sono le medesime come tipologia di quelle inserite nella categoria A, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria "superiore" (es. magazzino con quantitativi di



materiali combustibili superiori a 50 q.li e superficie compresa tra 1.000 m<sup>2</sup> e 3.000 m<sup>2</sup>, centrale termica con potenza termica fino a 700 kW, alberghi e ospedali fino a 100 posti letto);

- **nella categoria C** sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della "regola tecnica" di riferimento.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera e la voltura, mantenendo comunque attive le disposizioni contenute nel D.M. 4 maggio 1998, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle

modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi.

A tal proposito si sottolinea l'introduzione di due nuovi procedimenti volontari:

- il "Nulla osta di fattibilità", rappresentato in sostanza da un parere rilasciato a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base di una progetto di fattibilità dell'opera;

- la richiesta di "verifiche in corso d'opera" al competente Comando, per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

Al fine di fornire alcune prime indicazioni applicative della nuova regolamentazione, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'interno ha emanato in data 06.10.2011, la lettera circolare prot. n° 13061 del 6 ottobre 2011, contenente i primi indirizzi applicativi sul nuovo regolamento.


In particolare si sottolinea che "il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale".

Pertanto anche il "vecchio" rinnovo del CPI con il nuovo regolamento sarà comunque effettuato con cadenza quinquennale per tutte le attività, ma a partire dalla data di presentazione della SCIA presentata al Comando, completa di asseverazione rilasciata da tecnico abilitato, a cui vengono ora evidentemente attribuite maggiori responsabilità sulla certificazione degli adempimenti di sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda il periodo transitorio, regolamentato dall'art. 11 del D.P.R. 151/11, la circolare fornisce specifiche indicazioni inerenti:



## DPR 1 agosto 2011 n. 151 Schema dei nuovi adempimenti



- attività non più soggette secondo la nuova normativa;
- attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ed il Comando non abbia ancora emesso parere;
- attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare ha acquisito il parere di conformità ma non ha ancora ultimato le opere;
- attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ma il Comando non ha ancora concluso il procedimento;
- l'attività è in possesso del CPI con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
- attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, risultano ora ricompre nell'allegato I del D.P.R. 151/11.

A parere dello scrivente dovranno comunque essere emanate nuove circolari in quanto la complessità e la vastità della materia trattata porta comunque ad avere oggi, con l'applicazione del nuovo decreto, alcune situazioni di complicata gestione, ad esempio:

- l'attività n. 15 ex D.M. 16.02.1982 "Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso agricolo" non è più presente all'interno del nuovo regolamento, ora sostituita dall'attività 12 "depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m<sup>3</sup>", quindi ad oggi sembrerebbe che tutti i serbatoi di gasolio ad uso agricolo siano

soggetti ai controlli di prevenzione incendi, a prescindere dalla volumetria;

- l'attività n. 20 ex D.M. 16.02.1982 "Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi superiori a 500 kg" non è più presente nel nuovo regolamento, peraltro non sostituita o incorporata in altre attività.

Si sottolineano infine due casi significativi:

- l'attività n. 88 ex D.M. 16.02.1982 "Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m<sup>2</sup>" è ora sostituita dall'attività n. 70, in cui viene introdotto, in aggiunta al parametro di superficie, pari sempre a 1.000 m<sup>2</sup>, anche la presenza di un quantitativo pari ad almeno 5.000 kg di materiale combustibile;
- l'attività n. 92 ex D.M.

16.02.1982 "Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero nautanti, ricovero aeromobili", è ora sostituita dall'attività n. 75, in cui il parametro dei posti auto viene sostituito dalla superficie dell'autorimessa che, se superiore a 300 m<sup>2</sup>, la rende soggetta ai nuovi adempimenti (tipico è il caso delle rimesse dei mezzi industriali, in cui tipicamente vengono mantenuti meno di 9 automezzi ma in cui la superficie supera normalmente i 300 m<sup>2</sup>).

In conclusione, il nuovo regolamento introduce sicuramente novità importanti e necessarie in materia antincendio con introduzioni di semplificazioni significative da un lato e dall'altro di maggiore responsabilità affidate ai titolari delle aziende ed ai tecnici consulenti incaricati, ora i veri protagonisti della progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza antincendio.



**Emilio Del Bono**

Consulente e formatore Sintex  
delbono@farco.it

## Condomini e sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro rispondendo ad un interpello ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nel condominio.

**I**l Ministero del Lavoro rispondendo ad un interpello in data 19 aprile 2010 ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro anche nel condominio. L'articolo 2 del D.Lgs 81/08 alla lettera c), individua infatti come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato".

La condizione affinché si configuri un'azienda, dal punto di vista degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, è quindi che vi sia una

struttura o una organizzazione e che questa abbia in organico dei lavoratori o equiparati. Con riferimento al condominio quindi, questo sarà assimilato ad un'azienda solo nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito.

### **Quali lavoratori in un Condominio?**

Quanto ai lavoratori destinatari della tutela in un condominio, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs 81/08 sembrerebbe fare esplicito riferimento solo ai lavoratori che "rientrano nel campo di applicazione del contratto

collettivo dei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature o degli spazi a verde).

A riguardo, ai sensi dell'art. 3, com-



ma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei "lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37". Inoltre "ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".

Tra questi lavoratori vanno inclusi anche i parasubordinati?. Ovviamente sì se si tratta di lavoratori con contratto a progetto o anche lavoratori equivalenti che svolgono gratuitamente le proprie prestazioni ma nell'ambito della organizzazione del condominio.

Altro aspetto recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro è anche quello dei lavoratori utilizzati per lavori condominiali attraverso lo strumento dei voucher (lavoro occasionale di tipo accessorio). Alcuni dei lavori per i quali è ammesso il lavoro occasionale accessorio possono essere proprio eseguiti negli edifici a condominio come il giardinaggio, la pulizia e la manutenzione di edifici. La "accessorietà" del lavoro prevede un rapporto diretto tra l'utilizzatore e il prestatore d'opera. L'utilizzatore è quindi datore di lavoro del prestatore d'opera occasionale e ha obblighi di tutela della sua sicurezza e della sua salute.

## **Ma chi è il datore di lavoro in un condominio?**

Si ricorda che il Ministero del Lavoro aveva chiarito, successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, doveva essere individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore.

Nei Condomini in cui non è presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (art. 1129 cod. civ.) questi ultimi devono provvedere a conferire ad una specifica persona condomino o proprietario, le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 (datore di lavoro).

La stessa Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cass. pen., sez. IV, 1° giugno 2011, n. 22239) ha ribadito in modo un po' semplicistico che in ambito condominiale, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro va identificato nell'amministratore pro tempore.

In verità il tema non è affatto scontato, come ha fatto notare anche recentemente il dott. Dovero Salvatore su Guida Lavoro, soprattutto perché manca una significativa casistica giurisprudenziale di natura penale. Com'è noto, il D.Lgs. n. 81/2008 ha inteso individuare il soggetto cui attribuire il ruolo ed i conseguenti obblighi datoriali attraverso una duplicità di criteri, l'uno di natura formale, l'altro di natura sostanziale. Datore di lavoro è quindi sia il titolare del rapporto di lavoro, sia il soggetto responsabile dell'impresa ovvero dell'unità produttiva, in quanto esercente i poteri decisionali e di spesa. Ora, quanto al primo aspetto, non si può non sottolineare che il rapporto di lavoro subordinato con i portieri ed i lavoratori ad essi assimilati in realtà corre tra la collettività dei condomini ed il lavoratore. L'amministratore, infatti, è per prevalente opinione solo un mandatario con rappresentanza; non può stipulare senza che il relativo potere gli sia conferito dal regolamento condominiale o dall'assemblea; non è titolare delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assistenziali così come non è sostituto d'imposta.

La titolarità del rapporto di lavoro subordinato va quindi ricondotta in

capo alla collettività dei condomini. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza civile, per la quale è pacifico che se il condominio non ha una sua propria soggettività giuridica è pur sempre un "ente di gestione che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore".

Nella giurisprudenza si è affermato l'orientamento per il quale l'assemblea è "l'organismo supremo del condominio, dotato dei maggiori poteri deliberativi", di modo che la volontà dei condomini prevale su qualsiasi atto o disposizione dell'amministratore. Ed infatti l'assemblea può revocare l'amministratore in ogni tempo (art. 1129, comma 2, c.c.), esprimere una volontà alla quale l'amministratore è tenuto a conformarsi, eseguendola (art. 1130, comma 1, c.c.) e può attribuire all'amministratore minori poteri di quelli previsti dall'art. 1130 c.c..

Il solo limite che sembra ravvisabile all'operato dell'assemblea è individuato nell'art. 1129 c.c.: ovvero non può arrogarsi tutti i poteri ed i compiti dell'amministratore, sino a renderlo una figura meramente nominale. La legge, infatti, impone la presenza dell'amministratore nei condomini con almeno quattro condomini. In conclusione, anche l'attività lavorativa svolta nell'ambiente di lavoro "condominio" è investita dalla normativa prevenzionistica (nei limiti di cui all'art. 3, comma 9, Tu,) e pone la questione dell'identificazione del datore di lavoro, il quale, tuttavia, va individuato sulla base dell'esercizio (non essendo sufficiente la titolarità) del fascio di poteri che si proiettano sul godimento, sulla manutenzione e sulla conservazione della cosa comune. Sembra quindi alla figura dell'amministratore condominiale più assimilabile quella di dirigente in materia di sicurezza. A questo ultimo non appartengono infatti l'autonomia operativa e finanziaria che si reputa caratteristica del datore di

lavoro. Né può dirsi tale lo spazio di manovra previsto per la manutenzione ordinaria e i lavori urgenti di manutenzione straordinaria, mancando proprio il carattere dell'autonomia. Inoltre, non può immaginarsi una definizione di datore di lavoro che sia svincolata dalla titolarità di tutti i poteri gestionali, tanto quelli di ordinaria che di straordinaria amministrazione, visto che quei poteri devono necessariamente comprendere quelli funzionali ad assicurare la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro.

In altri termini, appare inconcepibile che si parli di datore di lavoro a proposito di un soggetto che non può assumere le scelte di fondo e disporre dei necessari mezzi finanziari perché sottoposto ad un organo deliberativo superiore, la cui volontà egli è chiamato ad attuare.

Una simile figura non si accosta al ruolo datoriale ma a quella del dirigente. Tale è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) Testo Unico la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

La identificazione, non è priva di ricadute pratiche, posto che l'obbligazione di sicurezza assume contenuti (in parte) diversi a seconda che il ruolo sia quello datoriale piuttosto che quello dirigenziale.

### **Appalti in condominio**

La titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 dipendono dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro.

Infatti, sul condominio con dipendenti, in persona del suo legale rappresentante, gravano:

a) gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei la-

voratori subordinati o equiparati del condominio;

b) gli obblighi di cooperazione e coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto in caso di affidamento appunto di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81;

c) l'obbligo di elaborazione di un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Diverso è il caso nel quale il condominio non sia datore di lavoro ma al proprio interno vi siano datori di lavoro (uffici, officine, laboratori) in questo caso gli obblighi di sicurezza gravano sui singoli datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio.

Diversamente, nel caso in cui il condominio anche non datore di lavoro commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore o il legale rappresentante o i legali rappresentanti del condominio sono necessariamente qualificati come committenti e, come tale, assoggettati agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo tra i quali la verifica dei requisiti tecnico professionali delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

In caso di appalto di opere o servizi da parte del condominio datore di lavoro diverse da quelle edili o di ingegneria civile l'art. 26, comma 2, lett. b), prevede un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai

sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

E' chiaro tuttavia, tenuto conto che il D.Lgs 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DUVRI.

Vi è poi la questione se per un condominio non datore di lavoro sia obbligatorio il Documento di Valutazione dei rischi. Si può ragionevolmente negare l'obbligo ma si ritiene opportuna una valutazione dei rischi giacché il condominio committente diventa luogo di lavoro seppure per dipendenti di imprese appaltatrici o per lavoratori autonomi.

La Giurisprudenza è tra l'altro orientata ad individuare responsabilità anche in capo al committente non datore di lavoro che non abbia verificato i requisiti tecnico professionali (autocertificazione ed iscrizione alla Camera di Commercio) quindi producendo una spinta verso il rispetto di adempimenti non propri per un non datore di lavoro.

Il condominio ha infine l'obbligo di osservare le adeguate misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Nel caso in cui nel condominio siano ubicate attività commerciali, produttive o di servizio, del singolo privato soggette al controllo antincendio, le relative procedure amministrative di controllo e di gestione non saranno responsabilità e competenza del condominio.

**Bruno Stefanini**

Tecnico competente in acustica Sintex  
stefanini@farco.it

## Impatto acustico

Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia di rumore ambientale

**L**a norma nazionale - Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", articolo 8 Disposizioni in materia di impatto acustico - prescrive l'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico a carico di imprese ed enti in determinate fattispecie. In particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di opere quali aeroporti, strade, discoteche, circoli privati o pubblici esercizi (ove sono installati macchinari o impianti rumorosi), impianti

sportivi e ricreativi, ferrovie. L'articolo 8, comma 3, prevede l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al paragrafo precedente. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è richiesta la documentazione di previsione di impatto acustico a corredo delle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali polifunzio-

nali, delle domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

**In data 28 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di D.P.R. recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", che ha la finalità di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese in materia di acque reflue e di impatto acustico. Di questo provvedimento si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.**

### CATEGORIE DI ATTIVITÀ A "BASSA RUMOROSITÀ"

Il D.P.R. in questione prevede l'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, secondo quanto previsto dalla citata norma, per una serie di attività che vengono specificate in un allegato, qui di seguito riportato. E' fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e di spettacolo, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.



## CATEGORIE DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportiva.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Case di riposo senza cure mediche.
31. Lavanderie e stierie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria,
40. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

## IL DECRETO

Per le attività di ristorazione collettiva e pubblica, le attività ricreative, culturali e di spettacolo, le palestre e gli stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono attività con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, nonché per tutte quelle attività non incluse nell'elenco è ribadito l'obbligo di predisporre una adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Nel testo del D.P.R. si richiama, tuttavia, la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 8, comma 5 della legge 447/1995) ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale ovvero i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. E' possibile fare ricorso all'autocertificazione soltanto se vengano rispettati i limiti acustici di cui ai regolamenti amministrativi

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal D.P.C.M. 14.11.1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica, che deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

## "AUTOCERTIFICAZIONE"

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Si ritiene che un documento che certifichi la conformità alla normativa dei livelli di rumore debba contenere elementi sufficienti a rendere fondata la dichiarazione. E' perciò consigliabile che tale atto, quantunque contenga solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo, sia redatto consultando un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/1995 articolo 2, commi 6 e 7. Non vanno dimenticate, infine, le responsabilità di carattere penale che derivano dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.

**Beatrice Tonozzi**

Medico competente Sinermed  
tonozzi@sinermed.it

## Il rischio di esposizione a *Mycobacterium Tuberculosis* nelle strutture sanitarie

Strategie per prevenire la trasmissione paziente-operatore sanitario

**L**a tubercolosi (TB) è una patologia infettiva di rilevanza globale che, oltre a costituire la principale causa di morte per singolo agente patogeno nei Paesi in via di sviluppo, rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica nei Paesi industrializzati. Infatti, negli ultimi anni il decremento d'incidenza di TB registrato nei Paesi industrializzati dall'inizio del secolo si è arrestato e in molte nazioni il numero dei casi notificati è rimasto stabile (Italia: 7 casi per 100.000 abitanti) o addirittura aumentato. Questa inversione di tendenza è riferita prevalentemente ad alcune condizioni che si presentano in modo esplosivo principalmente nelle grandi aree metropolitane come la coinfezione da HIV, l'immigrazione da aree ad alta incidenza di TB, l'incremento di fasce sociali in condizioni di povertà con impossibilità di accesso alle risorse sanitarie, il declino o abbandono dei programmi di controllo della TB e il diffondersi di ceppi farmaco-resistenti. Si stima che circa 1/3 della popolazione mondiale ospita il *Mycobacterium Tuberculosis* allo stato di latenza (infezione tubercolare latente, ITL) e si calcola che il 10-15% dei soggetti immunocompetenti con ITL svilupperà la malattia nel corso dell'intera vita.



### Il rischio di tubercolosi occupazionale tra gli operatori sanitari

I lavoratori del comparto Sanità sono tradizionalmente considerati a maggior rischio di contagio per TB. Dall'analisi della letteratura scientifica più recente, risulta che in nazioni con elevata incidenza di TB, gli operatori sanitari (OS) hanno un rischio di contrarre la patologia fino a 3 volte superiore rispetto alla popolazione generale. D'altro canto, nel nord Europa l'incidenza di TB tra gli OS è risultata inferiore rispetto a quella dei lavoratori non impiegati in sanità grazie all'attuazione di efficaci sistemi di prevenzione primaria (precauzioni standard, misure tecnico-organizzative-procedurali) e secondaria (sorveglianza sanitaria).

### Principali strumenti per prevenire la diffusione della TB in ambito sanitario

Le strategie più efficaci per il controllo della trasmissione della TB nei contesti epidemiologici a bassa incidenza, come l'Italia, contemplano una serie di interventi tra loro strettamente articolati che mirano a prevenire la trasmissione del *Mycobacterium Tuberculosis* da parte dei soggetti contagiosi e la progressione dell'ITL a TB attiva:

- 1) **identificazione precoce e trattamento adeguato** del paziente affetto da TB attiva che accede alla struttura sanitaria;
- 2) istituzione di programmi di **educazione sanitaria** specifici per il rischio TB che consentano il miglioramento della percezione del rischio da parte del singolo lavoratore comportando la corretta applicazione delle precauzioni standard, con particolare riferimento alla protezione delle vie aeree, e delle misure di isolamento. A tal fine appare utile anche la predisposizione di opuscoli informativi e formativi, periodicamente aggiornati;

3) effettuazione di una attenta **valutazione del rischio TB** nella struttura ospedaliera/assistenziale; in sintesi, i principali elementi che possono essere presi in considerazione per valutare il rischio TB nelle strutture sanitarie sono contenuti nelle raccomandazioni italiane pubblicate nel 2009 dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali e comprendono: incidenza della TB nella popolazione servita dalla struttura sanitaria, numero di pazienti con TB contagiosa ricoverati, numero di pazienti con TB respiratoria diagnosticata tardivamente, profili di farmaco-resistenza della popolazione ricoverata, caratteristiche strutturali delle stanze di ricovero, risultati dei programmi di sorveglianza sanitaria degli OS (incidenza di ITL), eventuali *cluster* o casi di trasmissione agli operatori e/o tra i pazienti, tipologia e numero degli esami per micobatteri eseguiti e profili di resistenza rilevati;

4) programmazione dell'attività di **sorveglianza sanitaria** degli OS esposti a rischio TB con il duplice scopo di formulare una diagnosi precoce di ITL e di iniziare, altrettanto precocemente, la chemiopprofilassi antitubercolare. Indicazioni per la sorveglianza sanitaria degli OS esposti a rischio di contrarre TB sono contenute in recenti disposizioni di legge, in diversi contributi scientifici e in linee guida nazionali (Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, 2009) ed internazionali (CDC, 2005 e 2010; NICE, 2011; PHAC, 2008 e 2010; ECDC, 2011). Dal punto di vista legislativo, il D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., che attualmente disciplina in Italia la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affronta la tematica dell'esposizione ad agenti biologici nel Titolo X. Gli agenti biologici vengono classificati in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione. Il *Mycobacterium Tuberculosis* è classificato nel gruppo 3: "agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche" (Allegato XLVI). Tuttavia, nell'Allegato XLVI viene specificato che tale classificazione "si basa sull'effetto esercitato dagli agenti biologici su lavoratori sani e pertanto non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria";

5) svolgimento dell'attività di **formazione e informazione individuale** da parte del Medico Competente per i lavoratori esposti a rischio TB che dovrebbe riguardare la tipologia degli accertamenti previsti dai

programmi di sorveglianza sanitaria e il loro significato e, in caso di prescrizione, le indicazioni e controindicazioni della chemiopprofilassi antitubercolare. Tali attività hanno la finalità di favorire l'adesione dei lavoratori alle attività di sorveglianza sanitaria e alla chemiopprofilassi post-esposizione.

### La diagnosi di infezione tubercolare latente

Attualmente il principale test utilizzato per la diagnosi di ITL nella sorveglianza sanitaria degli OS è il *intradermoreazione* secondo Mantoux (TST), che consiste nell'iniezione intra-dermica di 5 UI di derivato proteico purificato sulla superficie volare dell'avambraccio allo scopo di identificare la risposta del sistema immunitario a distanza di 48-72 ore (ipersensibilità ritardata). Risultano invece ormai poco sensibili ed efficaci i test multi-puntura. Negli ultimi anni la ricerca si è indirizzata all'applicazione di nuovi test di laboratorio *in vitro* che misurano nel sangue venoso periferico la concentrazione di una citochina (interferon-gamma) prodotta dal sistema immunitario in risposta al *Mycobacterium Tuberculosis*. L'utilità di tali test sembra essere elevata soprattutto in caso di sorveglianza sanitaria periodica o post-esposizione di OS che hanno precedentemente effettuato la vaccinazione antitubercolare e che sono risultati positivi allo screening con TST.



### Esiste un vaccino per la Tuberculosis?

I dati disponibili in letteratura indicano una limitata efficacia del vaccino antitubercolare. Tuttavia, in Italia la vaccinazione è obbligatoria per le categorie lavorative individuate dal DPR n.465/2001: personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multi-farmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perchè presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.

# Valutazione dei rischi

**Alessandro Pagani**

Formatore consulente Sintex  
a.pagani@farco.it

## Agricoltura: la manutenzione sicura

L'agenzia europea per la sicurezza sul lavoro ha recentemente affrontato il tema della sicurezza nei lavori di manutenzione in campo agricolo dedicando all'argomento un numero specifico del foglio informativo Fact-sheet.

**L'**agricoltura è definita come uno dei settori più pericolosi per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro; i lavoratori agricoli subiscono infatti un numero di infortuni sul lavoro non mortali 1,7 volte più alto rispetto alla media e un numero di infortuni mortali tre volte superiore.

In Lombardia il settore agricolo è uno dei settori prevalenti; le imprese agricole sono 74.500, di cui 35.500 con allevamenti, per una superficie complessiva di 1,41 milioni ha (fonte dei dati Censimento ISTAT Generale dell'Agricoltura).

Nel settore agricolo dell'UE prevalgono le aziende a conduzione familiare e un elevato numero di lavoratori autonomi, in quanto la maggior parte delle attività agricole è svolta dal proprietario dell'azienda e dalla sua famiglia.

Le dimensioni ridotte delle aziende in termini di numero dei lavoratori e la caratterizzazione familiare del settore influenzano anche la gestione della sicurezza nelle aziende agricole: organizzazione estremamente semplificata, mansioni trasversali e soprattutto gestione in proprio di quasi tutte le fasi del ciclo produttivo, comprese le operazioni di manutenzione.

**Le attività di manutenzione in agricoltura sono molto varie e comprendono:**

- la manutenzione e la riparazione di macchinari, attrezzature e veicoli;
- la manutenzione di fattorie e di edifici;
- la manutenzione di sili, cassoni, cisterne e tramogge;
- la manutenzione di impianti elettrici;
- la manutenzione di sistemi di drenaggio e irrigazione;
- la manutenzione di strade asfaltate e non.

Data l'ampia varietà delle attività di manutenzione, i potenziali pericoli sono numerosi e diversi e interessano pericoli di natura meccanica, pericoli elettrici, pericoli termici, pericoli legati a sostanze chimiche o ad agenti biologici, pericolo di incendio o di esplosione, pericoli legati a posture scorrette fino ai pericoli relativi al lavoro in spazi confinati.

A ciò si aggiungono altri fattori tendenti a peggiorare le situazioni di sicurezza del lavoratore agricolo quali lavoro usurante, ritmi incalzanti, orari estremamente variabili, picchi di lavoro legati al periodo o alla situazione meteorologica, mancanza di formazione, attrezzature obsolete ecc.

A seguito dell'analisi dei rischi l'agenzia propone generiche misure di prevenzione riferite all'eliminazione dei rischi stessi e alla formazione sulle competenze specifiche dei lavoratori nelle operazioni di manutenzione.

**Nello specifico sono proposte alcune indicazioni pratiche che dovrebbero diventare normali procedure in tutte le aziende:**

- non eseguire mai un'attività se si è privi della necessaria competenza;
- spegnere la macchina prima di effettuare qualsiasi intervento (ricordarsi di rispettare il tempo di arresto del motore);
- assicurare le parti che potrebbero muoversi o ruotare: per esempio utilizzando cunei, puntelli;
- attenersi alle istruzioni del fabbricante;
- riposizionare le protezioni prima di riavviare la macchina.

È possibile che nei lavoratori agricoli si rendano necessarie attività di manutenzione, ispezione, pulizia e riparazione in spazi confinati come sili per cereali umidi, fossi fangosi o cassoni.

Questa situazione è fonte di rischio in quanto comporta la presenza in ambienti caratterizzati da scarsità di ossigeno, presenza di sostanze gassose, liquide o solide tossiche o infiammabili che possono riempire questo spazio improvvisamente, causando asfissia, annegamento, incendi o esplosioni.

Le norme di buon comportamento prevedono di evitare il più possibile di entrare in spazi confinati; laddove questo risulta inevitabile è necessario attenersi a un sistema di lavoro sicuro che preveda procedure specifiche, misure di emergenza adeguate, possibilità di verificare la qualità dell'aria prima di entrare e durante il lavoro, avere a disposizione strumenti adatti (respira-

tori, imbracature, cavi di sicurezza, illuminazione adatta per potenziale atmosfera esplosiva e dispositivi di comunicazione).

A queste indicazioni provenienti dalla Comunità Europea si aggiunge l'indicazione presente nelle **linee guida della Regione Lombardia** che viene ribadita ad ogni singolo approfondimento relativo a macchine, attrezzature, impianti ecc., e cioè la necessità di **effettuare qualsiasi intervento di manutenzione consultando i libretti di uso e manutenzione in cui sono riportati tutti i dati relativi alle portate, pressione, temperature, parti di ricambio, stabilità ecc.**

La manutenzione, oltre che relativa a macchinari ed impianti, può interessare, nelle aziende agricole, anche edifici e strutture, comportando spesso l'esposizione anche al rischio relativo al lavoro in quota. Sono frequenti cadute da tetti o attraverso tetti pericolanti, dai veicoli, dalle scale o da mezzi di accesso inadeguati. Laddove il lavoro in quota sia effettivamente necessario si rendono necessarie le misure di prevenzione specifiche:

- utilizzare mezzi di accesso adeguati;
- impiegare dispositivi anticaduta;
- assicurarsi che strumenti e materiali possano essere sollevati e abbassati in sicurezza;
- supporre sempre che i tetti siano pericolanti, a meno che non si possa affermare con certezza il contrario;
- indossare calzature antiscivolo (anche per la semplice salita sui veicoli);
- se si utilizzano scale, accertarsi che la scala non possa scivolare e che sia appoggiata su una base solida e piana.

Le linee guida della Regione Lombardia integrano le indicazioni ammonendo i lavoratori del settore agricolo ad **evitare tassativamente l'utilizzo improprio di attrezzature, ancora oggi troppo frequente**. Gli esempi riportati come cattive prassi riguardano l'uso di pala meccanica o il sollevatore a forche per sollevare persone, spesso durante fasi di piccole manutenzioni strutturali o impiantistiche.

In merito alla salita sui tetti le indicazioni della Regione sono invece più stringenti:

l'esperienza impone di vietare in via generale l'esecuzione di riparazioni o manutenzioni estemporanee dei tetti da parte del personale dell'azienda agricola, se non dopo accurata valutazione preliminare dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza anticaduta e verifica delle disponibilità all'interno dell'azienda del materiale e delle attrezzature necessarie (ponti sviluppati - ponteggi metallici completi, tavole di ripartizione del carico, capacità di allestire sottoponti di sicurezza, installazione di una linea "vita", disponibilità di imbracature di sicurezza, ecc.).



### Esempi di buone prassi

#### Germania : Mobile Werkstatt Allgäu GmbH

I macchinari e i veicoli agricoli moderni necessitano di un'assistenza professionale sempre maggiore, che presuppone determinate qualifiche e competenze in materia di manutenzione e riparazione.

L'officina mobile per macchinari e veicoli agricoli è nata da un'idea degli agricoltori. È dotata di tutti gli strumenti e i macchinari di misurazione e di analisi necessari per la riparazione nonché di una squadra di tecnici manutentori che eseguono in loco riparazioni e interventi professionali di manutenzione di macchinari e veicoli.

#### Paesi Bassi: Glass Handling Technic Vof (vincitore del premio per le buone prassi)

Negli ultimi anni il settore delle serre per ortaggi ha assistito ad uno sviluppo senza precedenti. Le serre sono più alte, i canali di drenaggio sui tetti delle serre sono estremamente stretti e le dimensioni delle vetrate dei tetti sono aumentate in modo considerevole. Questi sviluppi hanno avuto un influsso enorme sulle attività di manutenzione e riparazione, che attualmente comportano un rischio di ferite da taglio, cadute dall'alto e stress fisico. Su iniziativa dell'industria delle serre, delle organizzazioni professionali di giardinieri, coltivatori, montatori e contraenti, e delle società di assicurazione oltre che delle banche è stato elaborato un metodo nuovo e sicuro per la riparazione dei tetti in vetro delle serre, in collaborazione con alcune società esperte nella manutenzione di serre. È stato così ideato un sistema, denominato «Repair Shuttle», che consente di effettuare le riparazioni sulla parte esterna dei tetti in vetro; esso consiste in un veicolo dotato di un meccanismo per posizionare le vetrate e in una piattaforma mobile necessaria per spostare il veicolo da un posto all'altro. La categoria dei manutentori ha collaborato da vicino allo sviluppo del «Repair Shuttle». Grazie a questo sistema è stato del tutto eliminato il rischio di infortuni dovuti alla caduta delle vetrate, mentre il rischio di cadute per l'operatore è quasi nullo. È stato inoltre notevolmente ridotto lo sforzo fisico per gli addetti alle riparazioni.

**Francesca Ceretti**

Ingegnere Ambientale Sintex  
ceretti@farco.it

## Le novità in materia ambientale: rifiuti e sostanze pericolose

### RIFIUTI

**Trasporto in conto proprio: ultima chiamata per il rinnovo**

Si ricorda che saranno **cancellate d'ufficio** le autorizzazioni per il trasporto in proprio dei propri rifiuti presentate all'Albo Nazionale gestori ambientali relative alle imprese iscritte prima del 15 aprile 2008 che non presenteranno la richiesta di aggiornamento dell'iscrizione **entro il 25 dicembre 2011**.

La scadenza è stata comunicata dal Comitato nazionale dell'Albo gestori con la deliberazione 26 ottobre 2011, n. 4.

L'aggiornamento obbligatorio delle iscrizioni "semplificate" all'Albo per il trasporto dei rifiuti da parte degli stessi produttori (ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006) riguarda tutti i soggetti la cui iscrizione nella sezione apposita dell'Albo è stata effettuata entro il 14 aprile 2008, secondo quanto disposto dal Dlgs 205/2010 che concede un anno di tempo dalla propria entrata in vigore (avvenuta il 25 dicembre 2010) per l'aggiornamento delle iscrizioni in questione. Per assicurare il rispetto dei termini stabiliti, l'Albo gestori aveva invitato mediante comunicazione scritta i soggetti coinvolti a presentare le domande di aggiornamento entro il 30 giugno 2011.



### Sistri, disponibili "guide rapide" e "casi d'uso"

Sono state pubblicate online le nuove guide rapide "generali" per produttori, trasportatori, recuperatori/smaltitori e intermediari, e i "casi d'uso" microraccolta, gestione arrivi, trasporto intermodale e trasporto transfrontaliero disponibili sul sito ufficiale del nuovo sistema informatico di controllo della gestione dei rifiuti ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)).

Inoltre si segnala che in questi giorni è in corso la tre giorni di test di funzionamento del Sistri organizzata dal Ministero dell'Ambiente, che coinvolge le imprese di trasporto, gli impianti di gestione e i produttori di rifiuti. Si ricorda che la definitiva operatività del Sistri è prevista per il 9 febbraio 2012 (con l'eccezione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi).



### SOSTANZE PERICOLOSE

**Il Regolamento n° 1272/2008 (Clp) Sostanze chimiche e miscele, Il sistema sanzionatorio nazionale (Dlgs 186/2011) in vigore dal 30/11/2011**

Il regolamento "Clp" (Classification, labelling and packaging) 1272/2008/Ce rappresenta una revisione del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici che passa dall'armonizzazione dello stesso con i principi del Globally Harmonized System (Ghs).

Tale sistema internazionale GHS opera in ambito Onu ed obbliga a classificare le sostanze chimiche e le loro miscele in funzione delle proprietà pericolose e prescrive le indicazioni da includere nelle etichette.

Il regolamento 1272/2008/Ce si applica a tutte le sostanze chimiche e a tutte le miscele composte da due o più sostanze chimiche, biocidi e anti-parassitari compresi.

Sono invece esclusi dal suo campo di applicazione le sostanze e le miscele radioattive, le sostanze assoggettate a controllo doganale e che sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione oppure in transito, le sostanze intermedi non isolate, le sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo che non sono immesse sul mercato, i rifiuti, i medicinali, i prodotti cosmetici, taluni dispositivi medici, gli alimenti e il trasporto di merci pericolose.

Il regolamento 1272/2008/Ce prevede che le sostanze siano riclassificate e rietichettate entro il 1° dicembre 2010, e le miscele entro il 1° giugno 2015.

A partire dal 1° giugno 2015 il sistema Clp diventerà completamente obbligatorio e saranno abrogate le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce. Si presenta una sintesi del quadro sanzionatorio istituito dal Dlgs 186/2011 in relazione alle fattispecie sanzionate dal provvedimento e della entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

In relazione alla violazione degli **obblighi in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio** le inadempienze sanzionate sono:

- mancata classificazione di sostanze e miscele in conformità al Titolo II del regolamento prima della immissione sul mercato;
- mancata classificazione di sostanze soggette a classificazione ed etichettatura armonizzate in conformità al Titolo V del regolamento;
- mancata etichettatura di miscele di cui alla parte 2 dell'allegato II (indicazioni di pericolo supplementari) contenenti una sostanza classificata come pericolosa in conformità a quanto prescritto dal Titolo III del regolamento prima della immissione sul mercato;
- mancata considerazione di sostanze pericolose contenute in altre sostanze o miscele con concentrazioni superiori ai "valori soglia" ai fini della classificazione di sostanze o miscele;
- mancata classificazione delle sostanze in conformità sia della direttiva 67/548/Cee sia del regolamento nel periodo 1° dicembre 2010 - 1° giugno 2015.

L'entità delle sanzioni previste va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 90.000 euro.

In relazione alla Violazione degli **obblighi in materia di informazioni su sostanze e miscele** le inadempienze sanzionate sono:

- mancata ottemperanza agli obblighi di identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili su sostanze e miscele;
- mancata esecuzione delle prove per determinare se sostanze o miscele presentano dei pericoli fisici in conformità all'allegato I, parte 2, del regolamento nel caso non siano disponibili informazioni adeguate e attendibili;
- mancata conformazione delle nuove prove relative ai pericoli fisici di sostanze e miscele a un pertinente sistema di qualità, o da parte di laboratori che si conformano a un pertinente modello di riferimento riconosciuto, al più tardi dal 1° gennaio 2014;
- mancata ottemperanza agli obblighi di raccolta, e di messa a disposizione delle informazioni raccolte ai fini della classificazione per almeno dieci anni dall'ultima fornitura;

L'entità delle sanzioni previste va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 90.000 euro.

In relazione alla violazione degli **obblighi in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo** le inadempienze sanzionate sono:

- effettuazione di "nuove" prove sugli animali in presenza di alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati;
- effettuazione di prove su primati non umani;

Effettuazione di prove su esseri umani;

L'entità delle sanzioni previste va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 150.000 euro.

In relazione alla violazione **degli obblighi in materia di in materia di revisione della classificazione, limiti di concentrazione** le inadempienze sanzionate sono:

- mancata ottemperanza all'obbligo di stabilire i limiti di concentrazione specifici quando informazioni scientifiche adeguate e attendibili indicano che la sostanza comporta un pericolo evidente quando è presente a un livello inferiore alle concentrazioni stabilite nell'allegato I, parte 2 del regolamento, o ai limiti di concentrazione generici stabiliti nell'allegato I, parti 3, 4 e 5;
- mancata ottemperanza all'obbligo di stabilire i fattori M per

le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, con l'eccezione delle classi di pericolo o relative differenziazioni armonizzate delle sostanze pericolose riportate nell'allegato VI, parte 3, con l'indicazione di un fattore M;

- mancata definizione del fattore M basato sui dati disponibili per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, quando nell'allegato VI, parte 3, non è indicato un fattore M;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni in materia di classificazione di sostanze e miscele nei casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione

Mancata ottemperanza o ottemperanza con ritardo ingiustificato all'obbligo di revisione della classificazione di sostanze o miscele;

L'entità delle sanzioni previste va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 90.000 euro.

In relazione alla violazione **degli obblighi in materia di etichettatura** le inadempienze sanzionate sono:

- manca ottemperanza alle prescrizioni in materia di etichettatura di sostanze o miscele classificate come pericolose e contenute in un imballaggio;
- mancata utilizzazione della lingua italiana nell'etichetta di sostanze o miscele classificate come pericolose e contenute in un imballaggio;
- utilizzo sull'etichetta e nella scheda dati di sicurezza di una denominazione chimica alternativa non autorizzata a seguito di richiesta di utilizzo una denominazione chimica alternativa;
- utilizzo sull'etichetta e nella scheda dati di sicurezza di una denominazione chimica alternativa nelle ipotesi in cui l'uso di una denominazione chimica alternativa è stato autorizzato, ma la classificazione della sostanza contenuta in una miscela per la quale è usata la denominazione alternativa non risponde più ai criteri definiti nell'allegato I, punto 1.4.1 del regolamento;
- redazione di etichetta che viola dei criteri definiti nei punti 1.5.1 o 1.5.2 nelle ipotesi ivi contemplate di esenzioni da determinate prescrizioni in materia;
- fornitura al pubblico di sostanze e miscele che non riportano sull'etichetta il consiglio di prudenza riguardante lo smaltimento della sostanza o miscela nonché lo smaltimento dell'imballaggio;

• mancata ottemperanza all'obbligo di accompagnare le forniture al pubblico senza imballaggio delle miscele pronte di cemento e calce allo stato umido con una copia degli elementi dell'etichetta in conformità all'articolo 17 del regolamento;

- mancanza ottemperanza o ottemperanza con indebito ritardo o in modo non conforme agli obblighi di aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta di sostanze e miscele;
- Violazione delle prescrizioni in materia di apposizione delle etichette e disposizione delle informazioni sull'etichetta;
- L'entità delle sanzioni previste va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro.

In relazione alla violazione **degli obblighi in materia di etichettatura e imballaggio** le inadempienze sanzionate sono:

- violazione delle prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi esterni, interni e intermedi, nonché dei colli unici;
  - violazione delle prescrizioni in materia di requisiti degli imballaggi contenenti sostanze e miscele pericolose;
- L'entità delle sanzioni previste va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 60.000 euro.

**Cristian Benedetti**

Consulente Sintex  
sintex@farco.it

## La Legionella Pneumophila: la valutazione del rischio

**L**a legionella è un batterio gram-negativo aerobico che si trova naturalmente nell'ambiente acquatico. Conta circa 50 specie e quello più pericoloso per l'uomo è la *Legionella pneumophila*. Questo micro organismo è causa della Legionellosi, un tipo di polmonite molto pericolosa che causa il decesso di circa il 15% degli individui che ne rimangono colpiti. Il suo nome deriva dall'epidemia che nel 1976 colpì un gruppo di veterani (American legion) che si era radunato in un

albergo. Gli ex-combattenti presenti erano circa 4000, vennero contagiati più di 200 e ne morirono ben 34. Il "nuovo" batterio venne isolato dall'impianto di condizionamento dell'hotel e ribattezzato Legionella. **La malattia dei legionari** ha un periodo di incubazione medio di 5-6 giorni ed è molto grave: oltre a malessere, cefalee e tosse, possono essere presenti sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci e complicanze varie arrivando fino a causare il decesso.

Una polmonite da legionella non si distingue da altre forme atipiche o batteriche di polmonite, ma è riconoscibile dalle modalità di coinvolgimento degli organi extra polmonari. I principali fattori di rischio che favoriscono l'acquisizione della legionellosi sono:

- età avanzata;
- il fumo;
- immunodeficienza;
- sesso maschile;
- patologie cronico-degenerative.



**Il batterio penetra nell'organismo** ospite attraverso le vie respiratorie. L'inalazione o aspirazione di aerosol fa sì che la legionella riesca ad raggiungere le cavità respiratorie e più le gocce d'acqua sono piccole e più facilmente esse arriveranno agli alveoli polmonari.

Questo aerosol può essere facilmente generato da varie fonti:

- apertura di rubinetti e docce;
- vasche di idromassaggio e piscine;
- bagni turchi e saune;
- fontane ornamentali ed impianti d'irrigazione;
- impianti di condizionamento.

La facilità con cui può colpire e l'ubiquità del suo habitat ha fatto sì che siano state create delle **linee guida specifiche** per controllare il microorganismo presso le varie strutture ricettive.

*Legionella pneumophila*, in primis, viene inserita nell'elenco degli agenti eziologici di classe II (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», nell'Allegato XLVI, «Elenco degli agenti biologici classificati»), in grado, cioè, di generare delle epidemie, con conseguenze anche mortali, a partire da fonti di contagio specifiche **fortunatamente senza la possibilità della sua propagazione mediante contatti interpersonali** (da individuo a individuo). Quindi ogni struttura ricettive: alberghi, campeggi, stazioni termali, piscine, case di riposo, B&B etc.... sono tenute a predisporre un **piano di valutazione dei rischi ed elaborare misure atte alla prevenzione della Legionella**.

In aiuto a coloro che devono predisporre un piano di autocontrollo della Legionella sono state pubblicate molte linee guida per faci-

litare tale operazione, non di facile implementazione.

- *approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;*

- *raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da Legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private - Regione Piemonte - Italia;*

- *legionella and the prevention of legionellosis. World Health Organization 2007;*

- *linee-guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi - Gazzetta Ufficiale Numero 29 (Serie Generale);*

- *linee-guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali - Gazzetta Ufficiale Numero 28 (Serie Generale);*

- *linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi - Gazzetta Ufficiale Numero 103 (Serie Generale).*

Porre sotto controllo il "rischio legionella" richiede oggi una conoscenza approfondita sia delle conseguenze in termini di responsabilità, sia delle strategie più corrette da applicare per affrontare e ridurre, a livelli accettabili, le possibilità di contagio agli esseri umani. Ai responsabili delle strutture, infatti, non è più concesso di ignorare il problema o di gestirlo solo in situazione di emergenza a fronte di episodi di contagi conclamati o anche solo sospettati.



Un'attenta e professionalmente qualificata analisi dei rischi, la corretta tenuta del registro degli interventi, la realizzazione di trattamenti di pulizia e di bonifica programmati e l'installazione di efficienti sistemi di mantenimento costituiscono ormai un percorso obbligato per tutti coloro che desiderano affrontare in modo consapevole il rischio biologico generato da questo batterio.

Poiché, tuttavia, le soluzioni possibili sono molte e sulle differenti scelte operano molteplici fattori, è opportuno che il responsabile, in mancanza di specifiche risorse interne professionalmente qualificate (difficilmente disponibili), si faccia affiancare da realtà che forniscano adeguate garanzie in termini di esperienza maturata e di dimostrata efficacia nei risultati conseguiti. È questo, in realtà, il modo più efficiente per garantire una difesa della salute dei propri collaboratori e ospiti come imposto dalla vigente normativa. **La realizzazione e l'applicazione di un valido sistema di valutazione e di prevenzione del rischio da legionella come previsto dalle norme diviene, pertanto, l'unico valido strumento in grado di tutelare la struttura dai danni che potrebbero sorgere a seguito di una denuncia per sospetta legionellosi.**

**Fabrizio Montanaro**

Ingegnere gestionale Sintex  
montanaro@farco.it

## Il lavoratore autonomo sul cantiere

In quali casi siamo in presenza di un lavoratore autonomo e quali sono gli obblighi relativi.

### DEFINIZIONE

**Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

**IMPORTANTE: il lavoratore autonomo NON E' UN'IMPRESA** (l'impresa prevede capacità di organizzazione), pertanto non va conteggiato nel numero di imprese che concorrono a realizzare l'opera.

Se nello stesso cantiere ci sono diversi lavoratori autonomi che fanno la medesima cosa, essi costituiscono una **impresa di fatto** perché hanno vincoli di subordinazione o concorrono alla stessa opera (es. due piastrellisti autonomi; es. lavoratori autonomi chiamati da un noleggiatore di ponteggi per montare il ponteggio).

Il lavoratore autonomo può non redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza POS, ma riceve il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione CSE (o dalla impresa che gli subappalta parte dei lavori) e vi si adegua.

Il lavoratore autonomo utilizza le proprie attrezzature di lavoro e di sicurezza (DPI).

I lavoratori autonomi documentano la propria idoneità tecnico - professionale mediante certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Ma come interviene la legge (il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) in merito ai lavoratori autonomi?

### Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I **lavoratori autonomi** che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, **si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.**

Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3 (i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavora-



tori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza);

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;

c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.

ALLEGATO XVII al titolo IV del DLgs 81/2008

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:


a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, **ove espressamente previsti** dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.



**PENSARE ALLA SICUREZZA, PER NOI, É UN FATTO NATURALE.**

## **FARCO GROUP, GLI SPECIALISTI NELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA**

La sicurezza sul lavoro è una cosa seria e noi di Farco group lo sappiamo bene perché ce ne occupiamo da oltre 25 anni. Le alte professionalità messe in campo dal gruppo Farco in questo settore, il centro di formazione accreditato Regione Lombardia, la piattaforma di corsi specialistici, la versatilità e la possibilità di personalizzazione dei calendari ren-



dono Farco group leader in questo ambito formativo. Uno staff di 24 tecnici, ingegneri, formatori specializzati nella sicurezza, medici del lavoro, psicologi, sociologi, offre più di 80 corsi differenziati teorici e pratici, forma oltre 3.000 lavoratori in un anno ed è leader nel settore. Sono numeri che danno una certa sicurezza, la sicurezza che cerchi.

**Farco Group Brescia**  
Torbole Casaglia (BS)  
Via Artigianato, 9  
Tel. 030.21.50.044  
info@farco.it - www.farco.it

**Farco Group Mantova**  
Marmirolo (MN)  
Via Achille Grandi, 3  
Tel. 0376.29.46.02  
mantova@farco.it



Dal 2003 Sintex  
è Centro di  
Formazione  
Accreditato  
dalla Regione  
Lombardia.

**FARCO**  
GROUP

# SE ESCE L'ACIDO DALLA BATTERIA...



## GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE

Il decreto n. 20 del gennaio 2011 determina la quantità delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

**IL NUOVO DECRETO SI APPLICA A TUTTI GLI AMBIENTI OVE SIANO PRESENTI ACCUMULATORI AL PIOMBO E NELLO SPECIFICO:**

- **Batterie stazionarie fisse:** ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al piombo acido (sala batterie)
- **Batterie a trazione:** sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trattori, bus, auto, ecc.)
- **Batterie di avviamento:** agenzie di rappresentanza in genere, ricambisti, concessionarie auto e moto, esercizi per la ricarica e la sostituzione (officine, carrozzerie, elettrauto ecc.)
- **Fabbriche di accumulatori,** consorzi per la raccolta e il trattamento delle batterie esauste, rifiuti piombosi, trasporto batterie, ecc.



# NEUTRASOLF®

NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO

NEUTRASOLF è la polvere assorbente e neutralizzante per acido solforico specificatamente realizzata dai laboratori Farco per affrontare con efficacia eventuali fuoriuscite di acido dagli accumulatori al piombo. **NEUTRASOLF soddisfa tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 20 del 2011 del Ministero dell'Ambiente ed è testato dall'Università degli Studi di Brescia. Un prodotto ad alto coefficiente di neutralizzazione (480 gr./litro),** pronto all'uso e disponibile in kit con diverso potere di assorbimento, per tutte le tipologie e settori di utilizzo. NEUTRASOLF neutralizza totalmente l'acido solforico, lasciando la superficie perfettamente pulita ed asciutta.



**Farco Group Sede Brescia**  
Torbole Casaglia (BS)  
Via Artigianato, 9  
Tel. 030.21.50.044 - info@farco.it

**Farco Group Mantova**  
Marmirolo (MN)  
Via Achille Grandi, 3  
Tel. 0376.294602 - mantova@farco.it

[www.farco.it](http://www.farco.it)

**FARCO**  
GROUP